

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS TAVOLO
LA COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE

Decisione n. 03/2010

riunita con l'intervento dei Signori

RICCIULLI	Avv. Antonio	Presidente
DE SIMONE	Avv. Loredana	Componente (Relatore)
CARLEVARO	Avv. Anselmo	Componente Supplente

sul ricorso in appello della ASD TENNIS TAVOLO AUSTRALIA ACIREALE, in persona del Presidente e Legale Rappresentante Giancarlo Grasso, avverso la Decisione del Giudice Unico Regionale Sicilia n. 5 / 2009–2010 in data 16.03.2010 (Tesseramenti Pol. Amatori Acireale – Validità incontri disputati da stessa Società dall'inizio del Campionato Regionale di Serie C Maschile fino al 28.10.2009);

letti gli atti ed esaminati i documenti, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Con ricorso datato 26.03.2010, pervenuto il 31.03.2010, la ASD Tennis Tavolo Australia Acireale appellava il provvedimento in epigrafe (con cui veniva confermata la decisione GUR n. 1/09-10, con nuove e diverse motivazioni, e venivano omologate con i punteggi ottenuti sul campo e indicati nei relativi referti tutte le gare del Campionato Regionale di Serie C, gir. C, disputate dalla Soc. U.P.D. Amatori S.C. Acireale disputate nel periodo 06.10.2009/28.10.2009) e chiedeva annullarsi la decisione n. 5/2009-10 del GUR Sicilia, di infliggere all'U.P.D. Amatori Acireale le sanzioni previste dai Regolamenti Federali, per gli incontri disputati tra il 06/10 ed il 28/10 in assenza di atleti tesserati e di determinare, per l'effetto cumulativo delle penalizzazioni da infliggere e di quella già inflitta dal GUR relativa all'incontro del 04/10, l'esclusione dal Campionato 2009/2010 di Serie C2 – girone C, CR Sicilia, della U.P.D. Amatori Acireale, con conseguente retrocessione della stessa.

L'appellante contestava la procedura di tesseramento effettuata dal Presidente dell'UPD Amatori Acireale, iniziata il 03.10.2009 con il pagamento di un bollettino postale di Euro 80.00 alla FITET,

mentre la pratica di tesseramento on-line veniva aperta dalla Società in data 06.10.2009 per il tesseramento degli atleti e confermata dalla stessa in data 28.10.2009, momento in cui viene acquisita dall'Ufficio Tesseramento e considerata evasa.

Evidenziava, inoltre, che la Società UPD Amatori Acireale schierava in campo quegli stessi atleti nell'incontro del 04.10.2009 ed in altri 2 incontri dal 06.10.2009 al 28.10.2009.

Lamentava, pertanto un comportamento della società UPD Amatori Acireale in cui, sin dal 03.10 e fino al 28.10, si ravvisavano svariati elementi di colposa mancanza nella corretta esecuzione della procedura on-line di tesseramento, evidenziando, altresì, che anche la Segreteria Generale, con documento del 24.03.2010, prot. n. 9349, aveva smentito la asserita presenza di saltuari e generici "malfunzionamenti" del sistema informatico federale.

Ulteriormente argomentava il sodalizio che l'art. 14 dello Statuto Federale così dispone: "L'affiliazione ed il tesseramento sono obbligatori rispettivamente... per qualunque persona fisica che intenda partecipare alle attività federali e devono essere richiesti in modo che il vincolo sia validamente istituito prima della partecipazione all'attività stessa" individuando quindi nel tesseramento il requisito necessario all'istituzione del vincolo sportivo, da cui soltanto discende il diritto alla partecipazione alle attività federali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Emerge dagli atti ufficiali che, effettivamente, la Società UPD Amatori Acireale, per il tesseramento atleti, ha versato in data 03.10.2009, tramite bollettino postale, la somma di Euro 80.00 alla FITET, mentre la pratica di tesseramento on-line è stata aperta dalla Società in data 06.10.2009 e conclusa in data 28.10.2009, quando, come confermato dalla stessa Società, viene effettivamente acquisita dall'Ufficio Tesseramento e considerata evasa, decorrendo da tale data la validità del tesseramento.

Risulta, inoltre, che, la Società Società UPD Amatori Acireale, ha disputato tre incontri in cui ha schierato in campo gli atleti oggetto del tesseramento in questione, rispettivamente in data 04.10.2009, 11.10.2009 e del 18.10.2009, a quell'epoca non tesserati.

Il GUR Sicilia, con decisione n. 1/09-10, omologava l'incontro del 04.10.2009, considerando la Società UPD Amatori Acireale rinunciataria per non aver proceduto ai tesseramenti, mentre, con decisione n. 5/09-10, omologava gli incontri del 11.10.2009 e del 18.10.2009 con i punteggi ottenuti sul campo.

Si osserva che il tesseramento costituisce requisito necessario per la nascita del vincolo sportivo con la FITET senza il quale non esiste appartenenza alla Federazione e né è possibile partecipare alle attività federali. Il tesseramento è obbligatorio e deve essere richiesto in modo che il vincolo sia validamente istituito prima della partecipazione all'attività stessa (art. 14 Statuto Federale, commi 1 e 2).

Le norme che disciplinano in concreto le modalità e le procedure di tesseramento sono contenute nelle Circolari Federali che vengono inviate alle Società affiliate dagli organi competenti.

Con l'espandersi dell'utilizzo di sistemi informatici, la procedura di tesseramento in formato cartaceo è stata sostituita dalla procedura di tesseramento on-line, che, partita nella stagione 2007/2008, ad oggi può considerarsi a regime.

Il GUR Sicilia fonda la sua decisione su disfunzioni e problemi di inserimento di dati del sistema informatico, dipendenti dall'imperfetto, ancorché saltuario, malfunzionamento del programma di gestione del tesseramento, che avrebbero comportato il ritardo nella completamento della procedura di tesseramento da parte della Società Amatori Acireale.

Invero, nel caso in esame, la documentazione in atti e, in particolare, la nota della Segreteria Generale FITET del 24.03.2010, prot. n. 9349, a firma del Segretario Generale, esclude che vi siano stati malfunzionamenti del programma di tesseramento on-line, poichè, in caso contrario, questi sarebbero stati evidenziati nello stesso momento da altre Società in tutta Italia e registrati negli archivi informatici della Federazione.

Infine, nella fattispecie in esame, non è possibile invocare il principio di buona fede del Presidente della Società Amatori Acireale, trattandosi di inosservanza delle corrette norme procedurali federali.

Pertanto, sebbene l'art. 5 comma 6 del Regolamento dell'Attività a Squadre – Parte Generale - testualmente reciti "In caso di tesseramento di atleti effettuato in un momento successivo alla disputa di gare a squadre cui lo stesso atleta abbia partecipato, la Società di appartenenza sarà

sanzionata come previsto dall'articolo 25 (squadra incompleta)", nella fattispecie deve trovare applicazione l'art. 22, comma 5, del Regolamento dell'Attività a Squadre – Parte Generale - dal momento che la Società Amatori Acireale, avendo partecipato agli incontri del 11.10.2009 e 18.10.2009 senza nemmeno un atleta regolarmente tesserato, deve considerarsi rinunciataria, in linea con quanto stabilito dal GUR Sicilia con Decisione n.1/09-10 del 27.11.2009, in merito all'omologa dell'incontro del 04.10.2009 di Serie C2 Maschile, girone C, AS Gemini – Pol. Amatori Acireale.

Alle argomentazioni suesposte, che assorbono ogni altra domanda e/o ragione, conseguono l'accoglimento dell'appello, e, per la Società UPD Amatori Acireale, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 22, comma 5, del Regolamento dell'Attività a Squadre – Parte Generale - essendo già stata sanzionata una prima rinuncia dal GUR Sicilia - con integrale accoglimento delle istanze formulate in ricorso.

P.Q.M.

Accoglie integralmente l'appello e annulla la decisione impugnata, deliberando di irrogare a carico della UPD Amatori Acireale le sanzioni previste dall'art. 22 comma 5 del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale, determinate come segue:

- a) esclusione della rinunciataria dal campionato con annullamento di tutti gli incontri eventualmente disputati in precedenza, dei quali non va tenuto alcun conto nella classifica finale;
- b) pagamento della spese eventualmente sostenute dal personale arbitrale;
- c) ammenda pari all'importo di due volte la cauzione. Eventuale rimborso delle spese sostenute dalla squadra avversaria potrà essere richiesto alla Commissione Nazionale Gare a squadre, previa presentazione della relativa documentazione, secondo quanto previsto al comma 4 punto c);
- d) retrocessione, nella stagione successiva, nel livello di Campionato Regionale più basso esistente;
- e) incameramento della cauzione.

Manda al GUR Sicilia di omologare gli incontri come sopra stabilito, apportando le dovute modifiche alla classifica.

Manda inoltre alla Segreteria di trasmettere la presente decisione alla Segreteria Generale e al Settore Arbitrale per l'adozione di tutti i provvedimenti di rispettiva competenza connessi e conseguenti.

Dispone la restituzione della tassa ricorso.

Roma li, 12 aprile 2010

Il Presidente
F.to Avv. Antonio Ricciulli